

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca DM62636 dal titolo «Cluster tecnologico per nave militare» presentato dal Distretto ligure delle tecnologie marine - DLTM Srl, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso all'intervento previsto dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

2. Il Codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3, riferiti al soggetto beneficiario, è B46G13002360001.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 3.862.097,50 nella forma di contributo nella spesa e credito agevolato, di cui euro 1.407.242,50 come contributo nella spesa ed euro 2.454.855,00 come credito agevolato, e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative agli anni 2007-2008 e 2010-2011, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 468

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al progetto in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur>

21A01736

MINISTERO DELLA SALUTE


DECRETO 1° marzo 2021.

Composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, così come sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il quale prevede che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto l'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modifiche, il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche;



Visto il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 2018, concernente «Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie»;

Ritenuto, pertanto di dover dare attuazione all'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'art. 4 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

Commissioni di albo della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche

1. I presidenti delle commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di infermiere e i presidenti delle commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di infermiere pediatrico degli ordini delle professioni infermieristiche nel rispetto dei principi e con le modalità di cui all'art. 8, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche, eleggono, rispettivamente, la commissione di albo della professione sanitaria di infermiere e la commissione di albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico all'interno della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche.

2. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo; nel caso in cui gli iscritti al rispettivo albo siano meno di cinquecento il presidente della commissione d'albo territoriale dispone comunque di un voto.

Art. 2.

Composizione delle commissioni di albo della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche.

1. Le commissioni di albo di cui all'art. 1, sono costituite da nove componenti.

2. Ai componenti delle commissioni di albo si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 17, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modifiche.

Art. 3.

Attribuzioni delle commissioni di albo della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche.

1. Le attribuzioni spettanti alle commissioni di albo di cui all'art. 1, sono individuate dall'art. 8, comma 16, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modifiche.

Art. 4.

Elezione dei componenti delle commissioni di albo della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche.

1. I componenti delle commissioni di albo di cui all'art. 1 sono eletti con le procedure e le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018 citato in premessa.

2. Qualora le commissioni di albo non vengano costituite, in analogia a quanto previsto dal comma 18 dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modifiche, le attribuzioni previste dal comma 16 dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modifiche spettano al Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, integrato da un componente estratto a sorte tra i presidenti delle commissioni di albo territoriali della professione infermieristica interessata.

Art. 5.

Invarianza di oneri

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 557

21A01962

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**

DECRETO 15 marzo 2021.

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2021 sull'isola di Capri.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

